



## Comune di CAPRESE MICHELANGELO

Provincia di Arezzo - Via Capoluogo 87 - 52033 CAPRESE MICHELANGELO

[Tel: 0575/793912](tel:0575/793912) - [protocollo@capresemichelangelo.net](mailto:protocollo@capresemichelangelo.net)

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N.6 del 26/02/2026

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.  
PARZIALE CONFERMA

Oggi 26/02/2026, alle ore 18.30; nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti e assenti:

|           |                |             | PRESENTE | ASSENTE |
|-----------|----------------|-------------|----------|---------|
| BROGIALDI | MARIDA         | Sindaco     | x        |         |
| ACQUISTI  | PAOLO          | Consigliere | x        |         |
| FIORI     | GABRIELE       | Consigliere | x        |         |
| PALERMO   | SIMONE ANTONIO | Consigliere | x        |         |
| SANTIONI  | FABIO          | Consigliere | x        |         |
| CASTIGLIA | GIUSEPPE       | Consigliere | x        |         |
| DONATI    | FEDERICO       | Consigliere | x        |         |
| DONNINI   | VALENTINA      | Consigliere | x        |         |
| DINELLI   | GINEVRA        | Consigliere | x        |         |
| MEAZZINI  | FRANCESCO      | Consigliere | x        |         |
| CESTELLI  | GIORGIO        | Consigliere | x        |         |

Consiglieri assegnati n. 10      Presenti      n. 10      Assenti      n.0

Presiede la seduta la Dott.ssa Marida Brogialdi nella sua qualità di Sindaco.

Assiste, in modalità online, il Dott. Angelo Capalbo, Segretario Comunale incaricato di redigere il presente verbale.



## Comune di CAPRESE MICHELANGELO

Provincia di Arezzo - Via Capoluogo 87 - 52033 CAPRESE MICHELANGELO

[Tel: 0575/793912](tel:0575/793912) - [protocollo@capresemichelangelo.net](mailto:protocollo@capresemichelangelo.net)

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  
F.to Marida Brogialdi

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Angelo Capalbo

---

Per copia conforme all'originale e per uso amministrativo.

Caprese Michelangelo, 12-03-2026

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Angelo Capalbo

---

Caprese Michelangelo, 12-03-2026

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Angelo Capalbo

---

### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3° comma dell'art.134 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.

**X** perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267).

Caprese Michelangelo, lì 12-03-2026

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Angelo Capalbo



# Comune di CAPRESE MICHELANGELO

Provincia di Arezzo - Via Capoluogo 87 - 52033 CAPRESE MICHELANGELO

Tel: 0575/793912 - [protocollo@capresemichelangelo.net](mailto:protocollo@capresemichelangelo.net)

C.C. n.6 /2026

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**CONSIDERATO** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, in particolare l'art. 24 concernente la revisione straordinaria delle partecipazioni, ai sensi del quale:

*"1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*

*2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.*

*3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo. (in vigore dal 1° ottobre 2017)*

*4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.*

*5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile. (in vigore dal 1° ottobre 2017)*

*5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione.*

*((5-ter. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019)).*

*6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione. 7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espressa previsioni normative, statali o regionali.*

*8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.*

*9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile."*

**VISTO** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:



## Comune di CAPRESE MICHELANGELO

Provincia di Arezzo - Via Capoluogo 87 - 52033 CAPRESE MICHELANGELO

Tel: 0575/793912 - [protocollo@capresemichelangelo.net](mailto:protocollo@capresemichelangelo.net)

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

**RILEVATO** che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., annualmente, possibilmente entro il **31 dicembre** il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data dell'anno precedente, individuando quelle che devono essere alienate;

**RICHIAMATO** il proprio atto deliberativo C.C. n. 27 del 2 ottobre 2017, con cui veniva effettuata una revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 con cui veniva effettuata la ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 2016.

**CONSIDERATO** che altresì le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato nonché alla realizzazione e riduzione della spesa pubblica.

**VISTA** la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

**RILEVATO** che la Corte dei conti prescrive che... "il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione."

**RILEVATO** inoltre che la Corte dei Conti dispone che "... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le



## Comune di CAPRESE MICHELANGELO

Provincia di Arezzo - Via Capoluogo 87 - 52033 CAPRESE MICHELANGELO

Tel: 0575/793912 - [protocollo@capresemichelangelo.net](mailto:protocollo@capresemichelangelo.net)

*preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quote"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione."*

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**CONSIDERATO** che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

**VERIFICATO** che in base a quanto sopra sussistono le motivazioni per il mantenimento delle sotto indicate partecipazioni:

| Denominazione società                         | Tipo di partecipazione | Attività svolta                                                                         | % Quota di partecipazione | Motivazioni della scelta                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREZZO CASA S.P.A.                            | Diretta                | GESTIONE ALLOGGI<br>EDILIZIA POPOLARE<br>PUBBLICA - SVILUPPO DI<br>PROGETTI IMMOBILIARI | 0,46                      | La società non rientra in alcuna delle casistiche di cui all'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175                                                                                                                                                                                                                         |
| NUOVE ACQUE SPA                               | Diretta                | GESTIONE SERVIZIO<br>IDRICO INTEGRATO                                                   | 0,28                      | La società non rientra in alcuna delle casistiche di cui all'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175                                                                                                                                                                                                                         |
| CENTRO SERVIZI<br>AMBIENTE IMPIANTI<br>S.P.A. | Diretta                | ATTIVITA' DI RACCOLTA,<br>TRATTAMENTO E<br>SMALTIMENTO DEI<br>RIFIUTI                   | 0,07                      | La società non rientra in alcuna delle casistiche di cui all'art.2° c.2 del D.Lgs 175/16                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                               |                        |                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CONSORZIO ALPE<br>DELLA LUNA A.R.L.           | Diretta                | SVILUPPO ATTIVITA'<br>AGRICOLA E ZOOTECNICA                                             | 5%                        | Il Consorzio rientra nel disposto di cui all'art.20c.2 lettera b) anche se non vengono corrisposti compensi agli amministratori. Il Comune intende mantenere la propria quota in quanto l'attività svolta dal Consorzio è necessaria al perseguimento dei risultati in materia di sviluppo della montagna e delle attività agricole e |



## Comune di CAPRESE MICHELANGELO

Provincia di Arezzo - Via Capoluogo 87 - 52033 CAPRESE MICHELANGELO

Tel: 0575/793912 - [protocollo@capresemichelangelo.net](mailto:protocollo@capresemichelangelo.net)

|  |  |  |  |                                                                   |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | zootecniche essendo Caprese un paese di agricoltori e allevatori. |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------|

-sussistono le motivazioni per prevedere interventi di mantenimento della seguente società, pur monitorandone lo stato di salute, l'andamento della stessa e la solvibilità nel futuro prossimo:

|                                             |         |                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CENTRO SPORTIVO CAPRESE MICHELANGELO S.R.L. | Diretta | ENTI E ORGANIZZAZIONI SPORTIVE, PROMOZIONE DI EVENTI SPORTIVI | 7,04 | La società rientra nel disposto di cui all'art.20 comma 2 del D.Lgs 19 Agosto 2016 n.175.<br>Il Comune intende comunque mantenere la propria quota in quanto l'attività svolta è molto importante per la promozione del turismo e dello sport nel territorio. Inoltre, il complesso ricettivo di cui è proprietaria è anche sede dell'Istituto Professione Statale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione "Michelangelo Buonarroti" |
|---------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- sussistono le motivazioni per la messa in liquidazione delle seguenti aziende:

| Azione di razionalizzazione | Denominazione società       | % Quota di partecipazione | Tempi di realizzazione degli interventi    | Risparmi attesi (importo)                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liquidazione                | CENTRO SERVIZI AMBIENTE SPA | 0,22                      | Liquidazione già avviata e ancora in corso | Abbattimento dei costi relativi agli organi societari e di controllo.<br>Abbattimento dei costi di struttura.<br>Realizzazione di cospicuo ricavato dalla liquidazione. |

**RILEVATO** che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

**TENUTO CONTO** degli atti istruttori compiuti ed in particolare delle analisi e valutazione di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare, espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

**RICHIAMATO** il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con propria deliberazione n. 35 del 27/03/2015, ed i risultati dallo stesso ottenuti oggetto di verifica con propria deliberazione n.25 del 31/03/2016.

**RITENUTO** effettuare la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs 19 agosto 2016 n.175 come modificato dal D.Lgs 16 giugno 2017 n.100 e di approvare la ricognizione di tutte le partecipate possedute alla data del 30.09.2017 e quindi confermare quanto deliberato con atto C.C. n. 27 del 2 ottobre 2017.



## **Comune di CAPRESE MICHELANGELO**

Provincia di Arezzo - Via Capoluogo 87 - 52033 CAPRESE MICHELANGELO

Tel: 0575/793912 - [protocollo@capresemichelangelo.net](mailto:protocollo@capresemichelangelo.net)

SI RILEVA che come da comunicazione pervenuta a mezzo pec per conto del Tribunale di Arezzo, ns. prot. 3614 del 18/08/2025, per il CENTRO SPORTIVO CAPRESE MICHELANGELO S.R.L., con sentenza n.40/2025 del Tribunale di Arezzo è stata dichiarata la liquidazione giudiziale.

Con 8 voti favorevoli e 3 astenuti (Dinelli; Meazzini; Cestelli)

### **DELIBERA**

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2024, confermando quanto già deliberato con atto C.C. n. 2 del 27.01.2025.
2. di non procedere all'alienazione e/o cessazione di alcuna delle partecipazioni societarie in essere.
3. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
4. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P.;

con voti 8 favorevoli e 3 astenuti (Dinelli; Meazzini; Cestelli)

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

### **PARERI**

Si esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA e REGOLARITA' CONTABILE del presente atto deliberativo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
Dott.ssa Francesca Meazzini